



CITTÀ DI SULMONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 91 DEL 29/12/2021

OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D. Lgs. 175/2016

L'anno duemilaventuno, addì ventinove, del mese di Dicembre alle ore 09:00, ed in continuazione, in Sulmona, nell'aula consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, con la presenza dei Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
DI PIERO GIANFRANCO	SI	GEROSOLIMO ANDREA	SI
NANNARONE TERESA	SI	DI ROCCO FRANCO	SI
DI BENEDETTO MIMMO	SI	ZAVARELLA SALVATORE EZIO	--
LA GATTA ANTONELLA	--	SANTILLI LUIGI	SI
GEROSOLIMO CRISTIANO	SI	MASCI VITTORIO	SI
PROIETTI MAURIZIO	SI	LA PORTA ANTONIETTA	--
DI RIENZO CATERINA	--	LUPI JACOPO	SI
BALASSONE MAURIZIO	SI	PERROTTA FRANCESCO	SI
FEBBO CLAUDIO ENRICO	SI		

Presenti n° 13 Assenti n° 4

Assume la Presidenza il Presidente, GEROSOLIMO CRISTIANO.

Partecipa il Segretario Generale NUNZIA BUCCILLI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riscontrata la regolarità della convocazione e la validità dell'adunanza, invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

<< IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) così come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, ed in particolare l'art. 20 il quale recita:

“1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2020;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATI:

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014, n. 190, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 29/12/2015;
- l'atto di revisione straordinaria delle partecipazioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 85 del 31/10/2017;
- gli atti di ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche approvati con deliberazioni del Consiglio Comunale n.65 del 28/12/2018, n. 77 del 30/12/2019 e n. 64 del 29.12.2020;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al

comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) siano riconducibili alle ipotesi previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro, tenuto conto che ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Sulmona e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTI gli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche predisposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivisi con la Corte dei conti e relativi alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, pubblicati sul portale del Dipartimento del Tesoro;

DATO ATTO che sul presente provvedimento è acquisito il parere dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata al 31/12/2020 come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, unitamente agli Allegati A.1, A.2 e A.3, recanti la "Scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni" trasmessa all'Ente da ciascuna delle Società partecipate interessate (Saca spa e Cogesa spa, che ha operato altresì comunicazione con riferimento a DMC scarl);

Dato atto, con riferimento alla Società DMC – Terre d'Amore d'Abruzzo Scarl, partecipata per il tramite di Cogesa spa, che non risultano sussistenti le condizioni di legge per il mantenimento della ridetta partecipazione. Si prende atto pertanto della necessità che il Comune di Sulmona, nell'esercizio dei poteri di socio spettanti in Cogesa spa, mediante opportune misure di coordinamento con gli altri Enti soci anche nell'ambito del Comitato ristretto dei Sindaci costituito per l'esercizio del controllo analogo, ponga in essere misure intese all'alienazione/cessione – da parte di Cogesa spa – della relative quote di partecipazione;

VISTO altresì l'Allegato B), recante "Scheda di rilevazione per la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni";

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione C.C. n. 33 del 26.04.2021 "Documento Unico di Programmazione - SeS 2021/SeO 2021-2023";
- la Deliberazione C.C. n. 34 del 26.04.2021 "Approvazione Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023 art. 151 D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D. Lgs. n. 118/2011";
- la Deliberazione di G.C. n. 81 del 29.04.2021 avente ad oggetto "Piano della Performance 2021/2023";
- la Deliberazione di C.C. n. 45 del 21.06.2021 ad oggetto "Approvazione del rendiconto della gestione 2020";

- la Deliberazione di C.C. n. 66 del 18.08.2021 avente ad oggetto “Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2021 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000”;
- la Deliberazione di C.C. n. 87 del 30.11.2021 avente ad oggetto “Salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2021 ai sensi degli artt. 193 e 175, comma 3 del d.lgs. n. 267/2000”

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione al 31/12/2020 delle società in cui il Comune di Sulmona detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall’art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 e analiticamente dettagliata nell’allegata relazione tecnica, allegato A);
2. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - l’Allegato A - Relazione tecnica, unitamente all’Allegati recanti la “Scheda di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni” trasmessa all’Ente da ciascuna delle Società partecipate interessate (Cogesa spa acquisite al prot. 49459 del 01.12.2021, e DMC– Terre d’Amore d’Abruzzo Scarl, partecipata per il tramite di Cogesa spa, acquista al prot. 51404 del 14.12.2021, e Saca spa – acquista al prot 51091 del 13.12.2021– A.1, A.1bis, A.2, A.3);
 - l’Allegato B, recante “Scheda di rilevazione per la relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni”;
3. di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
4. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell’ente in materia di società partecipate, anche con riferimento alle azioni da porre in essere in seno a Cogesa spa in merito alla partecipazione dalla stessa società detenuta in DMC – Terre d’Amore in Abruzzo Scarl;
5. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune come risultanti dall’allegato A);
6. di comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 20 comma 3 del T.U.S.P., nonché ai sensi dell’art. 17, DL n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i. >>.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il dl 18/2020 che all’art. 73, comma 1, dispone “1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del 02.04.2020 avente ad oggetto: << *Svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale e delle Commissioni ai sensi dell’ art. 73 del D. L. n. 18/2020. Criteri di trasparenza e di tracciabilità. Determinazioni.* >>;

Dato atto che in attuazione delle predette disposizioni il giorno **29.12.2021** alle ore **09.00** si è tenuto il Consiglio Comunale con collegamento da remoto dei componenti il Collegio , come da avviso di convocazione Prot. **n. 53608** in data **24.12.2021**, nel quale è stata riportata la modalità di collegamento telematico di ciascun componente il Consiglio Comunale;

Vista la sopra riportata proposta di deliberazione n. 3260 del 10.12.2021 recante: << **Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D. Lgs n. 175/2016.** >>.

Preso atto che sulla su riportata proposta:

- il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole nella seduta del 15.12.2021 , Verbale n. 32/2021;
- la competente 1^ Commissione Consiliare Permanente "Finanze e Bilancio", nella seduta del 20.12.2021, Verbale n. 9/2021, ha espresso parere favorevole alla unanimità;

Ascoltata la relazione del componente la Giunta Assessore Katia Di Marzio;

Ascoltata la relazione del Consigliere Comunale Lupi, indicato quale relatore ai sensi dell' art. 19 comma 4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;

Previe le seguenti dichiarazioni di voto:

- Proietti: Favorevole;
- Lupi: Favorevole;
- Santilli: Favorevole
- Balassone: Favorevole;
- Perrotta: Favorevole;
- Masci: Astenuto;
- Nannarone: Favorevole;
- Febbo: Favorevole;
- Di Rocco: Astenuto;

Posta dalla Presidente in votazione, per appello nominale, la su riportata proposta di deliberazione n. 3260 del 10.12.2021 recante: << **Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D. Lgs n. 175/2016.** >>.

Con il seguente risultato della votazione:

- Consiglieri presenti: n. 13;
- Consiglieri assenti: n. 4 (La Gatta, La Porta, Di Rienzo e Zavarella);
- Voti favorevoli: n. 10 (Balassone, Di Benedetto, Sindaco Di Piero, Febbo, Gerosolimo C., Lupi, Nannarone, Perrotta, Proietti e Santilli);
- Astenuti: n. 3 (Di Rocco, Gerosolimo A. e Masci);

DELIBERA

DI APPROVARE la su riportata proposta di deliberazione n. 3260 del 10.12.2021 recante: << **Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D. Lgs n. 175/2016.** >>.

Di seguito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Posta dalla Presidente in votazione, per appello nominale, la immediata eseguibilità della presente deliberazione;

Con il seguente risultato della votazione:

- Consiglieri presenti: n. 13;

- Consiglieri assenti: n. 4 (La Gatta, La Porta, Di Rienzo e Zavarella);
- Voti favorevoli: n. 12 (Balassone, Di Benedetto, Di Rocco, Sindaco Di Piero, Febbo, Gerosolimo A. , Gerosolimo C., Lupi, Nannarone, Perrotta, Proietti e Santilli);
- Astenuti: n. 1 (Masci);

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/P.O. ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 3260 del 10/12/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Dirigente/P.O. MAURIZIA DI MASSA in data 14/12/2021.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 3260 del 10/12/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Dirigente NUNZIA BUCCILLI in data 14/12/2021.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Presidente
GEROSOLIMO CRISTIANO

Segretario Generale
NUNZIA BUCCILLI